

COMMISSIONE VII

DIFESA

LXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	671
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito. (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato). (3802-B) . . .	671
PRESIDENTE	671, 672, 673
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	671, 672
BOLDRINI	672
CAIATI	672
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	672
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	679

La seduta comincia alle 17,15.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Iozzelli.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3802-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio

permanente effettivo dell'Esercito », approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 1° agosto 1962 e modificato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato nella seduta del 25 ottobre 1962.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Leone Raffaele.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione Difesa del Senato, approvando in sede deliberante il provvedimento, ha apportato sostanzialmente due sole modifiche al testo già da noi approvato e, più precisamente, una all'articolo 16 e l'altra all'articolo 23 del disegno di legge. Vi sono poi altre lievi modifiche ai quadri II e XV dell'annessa tabella A.

Per quel che riguarda l'articolo 16, è stato modificato il penultimo comma, aggiungendo che per l'immissione nel ruolo speciale unico hanno la precedenza gli ufficiali tratti in servizio e che, fra gli ufficiali in ausiliaria, hanno la precedenza quelli collocati per età da minor tempo.

Si tratta, in altri termini, di una precedenza accordata a ufficiali che sono attualmente in servizio rispetto ad altri già collocati in ausiliaria: per questi ultimi, la precedenza è stabilita in riferimento al minor tempo dal collocamento in ausiliaria. Credo sia sufficiente leggere queste modificazioni apportate per comprendere immediatamente la logica che ne ha suggerito l'introduzione ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento! A parità delle suddette condizioni, l'ordine di precedenza è stabilito per ciascuna categoria secondo le norme dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

BOLDRINI. L'ordine delle precedenza è previsto solo per gli ufficiali in ausiliaria?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Evidentemente! Però, viene introdotto il concetto che gli ufficiali trattenuti in servizio hanno la precedenza. Infatti, noi avevamo dimenticato, allorché approvammo il provvedimento, di precisare i criteri di priorità per l'immissione nel ruolo speciale unico.

Per quanto riguarda l'articolo 23, si tratta soltanto di una modifica di carattere finanziario. Infatti, l'onere per l'esercizio finanziario 1962-63, anziché di lire 190 milioni, come da noi previsto, è di lire 230 milioni.

Ciò in quanto, durante la discussione del provvedimento al Senato, sono state avanzate talune perplessità circa la strutturazione organica proposta per il ruolo degli ufficiali dei carabinieri. In particolare è stata giudicata eccessiva la prevista riduzione di 90 subalterni e di 24 capitani che si è ritenuto avrebbe potuto comportare la soppressione di comandi di tenenza e di compagnia, con conseguente diminuzione dell'efficienza funzionale dell'Arma. Si è, pertanto, riesaminata la questione, allo scopo di pervenire ad una soluzione che, soddisfacendo le necessità organiche e funzionali dell'Arma, non deludesse le legittime aspettative di un miglioramento di carriera degli ufficiali in genere e, in particolare, di quelli dei gradi più bassi.

Ora, la soluzione adottata comporta un aumento organico complessivo di 64 unità e, conseguentemente, un maggior onere, come dicevo, di lire 30 milioni, per l'esercizio finanziario 1962-63.

In altre parole, la Commissione Difesa del Senato ha limitato il numero degli ufficiali superiori e aumentato, invece, il numero degli ufficiali inferiori o subalterni. Secondo il testo del provvedimento da noi approvato, alcune tenenze avrebbero dovuto essere abolite. Di fronte a questi effetti negativi che andavano certamente al di là e, anzi, contro, le nostre stesse intenzioni, i colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno modificato il quadro II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri - dell'allegato A.

Secondo il testo del provvedimento pervenutoci dal Senato nel ruolo dell'arma dei carabinieri i posti in organico per il grado di generale di divisione sono stati portati dai 4 previsti dall'organico attuale a 5; per il grado di generale di brigata da 10 a 13; per quello di colonnello da 30 a 38; i posti in organico per il grado di tenente colonnello sono stati elevati da 134 a 216; nell'organico attuale vi sono 159 posti per il grado di maggiore,

che appaiono ridotti a 144; per il grado di capitano il Senato ha mantenuto i posti previsti dall'organico attuale, cioè 514; sono stati invece ridotti da 581 a 566 i posti in organico per gli ufficiali subalterni.

Riguardo alla formulazione del provvedimento approvato dalla nostra Commissione, la Commissione Difesa del Senato ha mantenuto a 5 il numero di generali di divisione ed a 13 il numero di generali di brigata.

Per altro, relativamente agli altri gradi, sono state apportate le seguenti modifiche al testo già da noi approvato: i posti in organico per il grado di colonnello sono stati portati da 42 a 38, per quello di tenente colonnello da 235 a 216 e per quello di maggiore da 156 a 144. I posti in organico per il grado di capitano da 490 salgono a 514 e per quello di tenente e sottotenente, complessivamente, da 491 a 566.

Mi sembra che il criterio seguito dalla Commissione Difesa del Senato nell'introdurre queste modifiche sia quello di restringere al vertice per allargare la base della piramide. Faccio presente che dall'aumento dei posti in organico per i gradi di ufficiale subalterno deriverà fra l'altro che al comando delle tenenze potrà essere affidato a ufficiali e non più a sottufficiali, come ora accade. Queste modificazioni comportano un onere in più di 30 milioni, onde la necessaria modificazione dell'articolo 23.

Sono state inoltre apportate modifiche di lievissima entità al quadro della tabella n. 1 relativo al ruolo del servizio sanitario - ufficiali medici.

Invito quindi la Commissione a volere senz'altro approvare il provvedimento nel testo pervenutoci dal Senato.

CAIATI. A me sembra che, sul piano delle esigenze del servizio, le riduzioni apportate al vertice si possano tranquillamente giustificare; inoltre mi sembra che ciò si inquadri in una esigenza più volte espressa in questa Commissione.

Mi associo quindi alle conclusioni espresse dal relatore ed auspico che gli onorevoli colleghi vorranno dare il loro voto favorevole alle modificazioni introdotte.

PRESIDENTE. Quale è il pensiero del Governo?

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Relatore ha spiegato le ragioni delle modificazioni introdotte. Il Governo si associa quindi a quanto detto dal relatore e si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo già approvato dal Senato.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate al provvedimento.

Gli articoli da 1 a 15 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

« La domanda di trasferimento nel ruolo speciale unico può essere altresì presentata, nei termini ed alle condizioni di cui al precedente articolo 15:

a) dai tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;

b) dai tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni delle armi predette che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 192 della stessa legge n. 1137;

c) dai tenenti colonnelli, maggiori e capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in ausiliaria cessati dal servizio permanente per età che alla data del 1° gennaio 1963 non abbiano superato i limiti di età indicati nell'articolo 12 per il grado da essi rivestito;

d) dagli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi ed abbiano prestato almeno 15 anni di servizio militare dopo il 10 giugno 1940.

Il trasferimento o l'immissione nel ruolo speciale unico degli ufficiali di cui alle lettere a), c) e d) del comma precedente è effettuato, nell'ordine di precedenza indicato nello stesso comma, entro il limite dei posti ancora disponibili dopo ultimati i trasferimenti previsti dall'articolo 15.

I tenenti colonnelli di cui alla lettera a) trasferiti nel ruolo speciale unico cessano dalla posizione soprannumeraria.

I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i subalterni di cui alla lettera b) sono trasferiti nel ruolo speciale unico conservando in detto ruolo la posizione di soprannumero agli organici.

Gli ufficiali di cui alla lettera c) sono immessi nel ruolo speciale unico con il grado e l'anzianità posseduti alla data del 1° gennaio 1963. Qualora il grado posseduto a tale data sia stato conseguito nell'ausiliaria, gli ufficiali assumono anzianità corrispondente a quella dell'ultimo pari grado trasferito nel ruolo speciale direttamente dal servizio permanente.

Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera d) sono immessi nel ruolo speciale unico, previo concorso per titoli, con grado non superiore a quello di capitano. La commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 5. I vincitori del concorso, secondo il grado rivestito, sono iscritti nel ruolo speciale unico dopo i capitani o i tenenti provenienti dal servizio permanente e dall'ausiliaria e, qualora non abbiano minore anzianità di grado, assumono l'anzianità dell'ultimo capitano o tenente proveniente dal servizio permanente o dall'ausiliaria ».

La Commissione Difesa del Senato ha lasciato immutati i primi quattro comma ed ha così modificato il quinto comma:

« Gli ufficiali di cui alla lettera c) sono immessi nel ruolo speciale unico con il grado e l'anzianità posseduti alla data del 1° gennaio 1963. Qualora il grado posseduto a tale data sia stato conseguito nell'ausiliaria, gli ufficiali assumono anzianità corrispondente a quella dell'ultimo pari grado trasferito nel ruolo speciale direttamente dal servizio permanente. L'immissione ha luogo con precedenza per gli ufficiali trattenuti in servizio e, successivamente, per gli ufficiali che siano stati collocati in ausiliaria per età da minor tempo. A parità di dette condizioni, l'ordine di precedenza è stabilito in ciascuna categoria secondo le norme dell'articolo 9° della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali ».

L'ultimo comma è rimasto identico.

Pongo in votazione il quarto comma nel testo pervenuto dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 16 rimane pertanto così formulato:

La domanda di trasferimento nel ruolo speciale unico può essere altresì presentata, nei termini ed alle condizioni di cui al precedente articolo 15:

a) dai tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;

b) dai tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni delle armi predette che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 192 della stessa legge n. 1137;

c) dai tenenti colonnelli, maggiori e capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in ausiliaria cessati dal servizio permanente per età che alla data del

1° gennaio 1963 non abbiano superato i limiti di età indicati nell'articolo 12 per il grado da essi rivestito;

d) dagli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi ed abbiano prestato almeno 15 anni di servizio militare dopo il 10 giugno 1940.

Il trasferimento o l'immissione nel ruolo speciale unico degli ufficiali di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma precedente è effettuato, nell'ordine di precedenza indicato nello stesso comma, entro il limite dei posti ancora disponibili dopo ultimati i trasferimenti previsti dall'articolo 15.

I tenenti colonnelli di cui alla lettera *a)* trasferiti nel ruolo speciale unico cessano dalla posizione soprannumeraria.

I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i subalterni di cui alla lettera *b)* sono trasferiti nel ruolo speciale unico conservando in detto ruolo la posizione di soprannumero agli organici.

Gli ufficiali di cui alla lettera *c)* sono immessi nel ruolo speciale unico con il grado e l'anzianità posseduti alla data del 1° gennaio 1963. Qualora il grado posseduto a tale data sia stato conseguito nell'ausiliaria, gli ufficiali assumono anzianità corrispondente a quella dell'ultimo pari grado trasferito nel ruolo speciale direttamente dal servizio permanente. L'immissione ha luogo con precedenza per gli ufficiali trattenuti in servizio e, successivamente, per gli ufficiali che siano stati collocati in ausiliaria per età da minor tempo. A parità di dette condizioni, l'ordine di precedenza è stabilito in ciascuna categoria secondo le norme dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera *d)* sono immessi nel ruolo speciale unico, previo concorso per titoli, con grado non superiore a quello di capitano. La commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 5. I vincitori del concorso, secondo il grado rivestito, sono iscritti nel ruolo speciale unico dopo i capitani o i tenenti provenienti dal servizio permanente e dall'ausiliaria e, qualora non abbiano minore anzianità di grado, assumono l'anzianità dell'ultimo capitano o tenente proveniente dal servizio permanente o dall'ausiliaria.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli articoli da 16 a 22 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 23 nel seguente testo:

« All'onere di lire 190.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione del Senato ha così modificato il primo comma:

« All'onere di lire 220.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto ».

Il secondo comma dell'articolo non è stato modificato.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 23 nel testo pervenuto dal Senato e di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 23 rimane pertanto così formulato:

All'onere di lire 220.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle tabelle.

Il quadro I della tabella n. 1 dell'allegato A non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato il quadro II della tabella 1 dell'allegato A nel seguente testo:

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

TABELLA N. 1.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
II. — RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI					
Generale di divisione	—	—	5	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di brigata o nella carica di Capo di Stato Maggiore del Comando generale.	13	1 o 2 (b)	1/3 dei generali di brigata non ancora valutati (b).
Colonnello	scelta	1 anno di comando di legione o di scuola o comando equipollente.	42	4	1/4 dei colonnelli non ancora valutati (c).
Tenente colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo.	235	10 o 11 (d)	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (d).
Maggiore	anzianità	—	156	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia territoriale o comando equipollente; superare il corso superiore di istituto.	490	39 (e)	1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (e).
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	491	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (f).			

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Ciclo di 4 anni con inizio dall'anno 1964: 2 promozioni nel primo anno, 1 promozione nel secondo, terzo e quarto anno. Per l'anno 1963 le promozioni sono 2, di cui 1 ad aumento organico. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 il numero dei generali di brigata non ancora valutati ammessi a valutazione è di 4.

(c) Per ciascuno degli anni 1963 e 1965 il numero dei colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 10; per ciascuno degli anni 1964 e 1966 il numero dei colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 11.

(d) Ciclo di 2 anni con inizio dall'anno 1963: 10 promozioni nel primo anno ed 11 promozioni nel secondo anno. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964, il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 39.

(e) Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 88 ed il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 100, compresi quelli già valutati.

(f) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia, e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

La Commissione Difesa del Senato lo ha così modificato:

ALLEGATO A.

TABELLA N. 1.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore		Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed. esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore		Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
	2	3			4	5	
1				4			
II. — RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Generale di divisione	—	—	—	5	—	—	—
Generale di brigata	scelta	—	1 anno di comando di brigata o nella carica di Capo di Stato Maggiore del Comando generale.	13	1 o 2 (b)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati (b).	
Colonnello	scelta	—	1 anno di comando di legione o di scuola o comando equipollente.	38	3 o 4 (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (c).	
Tenente colonnello	scelta	—	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo.	216	7 o 8 (d)	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (d).	
Maggiore	anzianità	—	—	144	—	—	
Capitano	scelta	—	2 anni di comando di compagnia territoriale o comando equipollente; superare il corso superiore di istituto.	514	36 (e)	1/21 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (e).	
Tenente	anzianità	—	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.		—	—	
Sottotenente	anzianità	—	Superare il corso di applicazione (f).	566	—	—	

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
 (b) Ciclo di 4 anni con inizio dall'anno 1964: 2 promozioni nel primo anno, 1 promozione nel secondo, terzo e quarto anno. Per l'anno 1963 le promozioni sono 2, di cui 1 ad aumento organico. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 il numero dei generali di brigata non ancora valutati ammessi a valutazione è di 4.
 (c) Ciclo di 4 anni con inizio dall'anno 1964: 4 promozioni nel primo anno, 3 promozioni nel secondo, terzo e quarto anno. Per l'anno 1963 le promozioni sono 6, di cui 3 ad aumento organico e il numero dei colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 9.
 (d) Ciclo di 5 anni con inizio dall'anno 1964: 8 promozioni nel primo, terzo e quinto anno, 7 promozioni nel secondo e quarto anno. Per l'anno 1963 le promozioni sono 13, di cui 8 ad aumento organico e il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 41.
 (e) Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono rispettivamente 79 e 60.
 (f) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65.

Pongo in votazione il quadro II della tabella n. 1 dell'allegato A nel testo emendato dalla Commissione Difesa del Senato.
 (E approvato).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

I successivi quadri, dal III al XIV della tabella n. 1 dell'allegato A, non sono stati modificati.
La nostra Commissione aveva approvato il quadro XV della tabella n. 1 dell'allegato A nel seguente testo:
ALLEGATO A.

TABELLA N. 1.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
XV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI)					
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	7	1 ogni 4 anni (n)	2 per il primo, secondo e terzo anno, 1 per il quarto anno.
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di ospedale militare principale o incarico equipollente.	42	1 o 2 (u)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di capo reparto di cura in ospedale militare o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	226	10 o 11 (u)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati o di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	142	—	—
Capitano	scelta	2 anni di dirigente del servizio sanitario presso reparti di truppa o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso di sanità.	353	28 o 29 (v)	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (v).
Tenente	anzianità	Superare il corso applicativo di sanità.	176	—	—

(u) Per i colonnelli, ciclo di 4 anni con inizio dal 1963: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno, una promozione nel quarto anno; le 3 promozioni ad aumento organico al grado di maggiore generale hanno luogo in aggiunta a quelle da effettuare secondo le norme vigenti. Per l'anno 1963 il numero dei colonnelli ammessi a valutazione è di 12, compresi quelli già valutati. Per i tenenti colonnelli, ciclo di 2 anni con inizio dal 1963: 11 promozioni nel primo anno, 10 promozioni nel secondo anno.

(v) Ciclo di 2 anni con inizio dall'anno 1963: 28 promozioni nel primo anno, 29 nel secondo anno. Per gli anni 1963, 1964 e 1965 il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 32, compresi quelli già valutati.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

La Commissione Difesa del Senato vi ha apportato modificazioni di lieve entità. Do lettura del testo emendato:

ALLEGATO A.

TABELLA N. 1.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
XV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI)					
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	7	1 ogni 4 anni (n)	2 per il primo, secondo e terzo anno, 1 per il quarto anno.
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di ospedale militare principale o incarico equipollente.	42	1 o 2 (u)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di capo reparto di cura in ospedale militare o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	226	10 o 11 (u)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	142	—	—
Capitano	scelta	2 anni di dirigente del servizio sanitario presso reparti di trippa o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso di sanità.	353	28 o 29 (v)	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (v).
Tenente	anzianità	Superare il corso applicativo di sanità.	176	—	—

(u) Per i colonnelli, ciclo di 4 anni con inizio dal 1963; 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno, una promozione nel quarto anno; le 3 promozioni ad aumento organico al grado di maggior generale hanno luogo in aggiunta a quelle da effettuare secondo le norme vigenti. Per l'anno 1963 il numero dei colonnelli ammessi a valutazione è di 15, compresi quelli già valutati. Per i tenenti colonnelli, ciclo di 2 anni con inizio dal 1963; 11 promozioni nel primo anno, 10 promozioni nel secondo anno.

(v) Ciclo di 2 anni con inizio dall'anno 1963; 28 promozioni nel primo anno, 29 nel secondo anno. Per gli anni 1963, 1964 e 1965 il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 32, compresi quelli già valutati.

Pongo in votazione il quadro XV della tabella n. 1 dell'allegato A nel testo pervenuto dal Senato.
(È approvato).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

I successivi quadri, dal XVI al XX della tabella n. 1 dell'allegato *A*, come pure i quadri, dal I al IX della tabella n. 4 dell'allegato *B* e la tabella n. 8 dell'allegato *C* non sono stati modificati.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (3802-B):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Alberganti, Amiconi, Angelucci Mario, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Buffone, Canestrari, Caiati, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Durand de la Penne, Fornale, Galli, Ghislandi, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe, Monasterio, Pacciardi, Pertini, Veronesi e Villa.

La seduta termina alle 17,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI